



BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027 PERSONALE DOCENTE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam e in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e il C.C.N.L. del Comparto "Istruzione e Ricerca" – Triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” - Triennio 2025-2027, sottoscritto il 01 luglio 2026;
- VISTO** il Regolamento d’Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. 8993 del 19/09/2025;
- VISTO** il budget assunzionale per l’a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;
- VISTA** la Nota n. 10490 del 01/09/2025 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l’Allegato 1 “Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”;
- VISTA** la Nota n. 7553 del 24/07/2026 recante disposizioni sul Reclutamento personale docente e ricercatore per l’a.a. 2026/2027;
- VISTE** la delibera del Consiglio Accademico del 10/07/2026 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 13/07/2026 in materia di Budget assunzionale a.a. 2026/2027 e piano triennale 2026-2029 per la programmazione del reclutamento del Personale del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale docente – CCNL IR – sezione AFAM – per il settore artistico-disciplinare e profilo

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo
AFAM041 (EX CODD/02)	COMPOSIZIONE Profilo ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA DELLA MUSICA



2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è:
 - n. 1 posto a tempo pieno nel Conservatorio “G. Rossini”, Piazza Olivieri 5, - 61121 Pesaro
3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell’offerta formativa dell’istituzione, si evidenzia che il candidato dovrà possedere una qualificata esperienza negli insegnamenti riconducibili all'ambito di Elementi di composizione per la didattica della musica, oggi ricompresi nel SAD Composizione, capace di integrare gli aspetti creativo-compositivi con le metodologie dell'insegnamento musicale. Particolare attenzione verrà riservata ai titoli che attestino competenze nel campo della didattica della composizione, dell'arrangiamento, della trascrizione, della strumentazione, dell'improvvisazione e dell'analisi, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di attività formative rivolte ai diversi contesti educativi.
4. Ai fini dell'inserimento del Personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.
5. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio “G. Rossini” (<https://www.conservatoriorossini.it/selezioni-pubbliche/>), sul portale del reclutamento InPA, di cui all’art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.
7. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti sono subordinate all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per il quale è stata indetta la procedura;
 - b. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare o in un profilo diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando, contestualmente alla propria candidatura, apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo. La domanda è valutata dal Consiglio Accademico, fermo restando il successivo parere favorevole della competente Commissione di Abilitazione Artistica Nazionale. Nelle more della costituzione della predetta Commissione, il parere è reso dal CNAM secondo le modalità indicate dalla nota MUR prot. n. 7553 del 24 luglio 2026, tenendo conto della congruità delle



esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare e profilo di destinazione.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico e coloro che sono soggetti al vincolo di permanenza quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001;
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 - Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a. Titoli di studio e di servizio ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
 - b. Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento)
3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.
4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere caricata **entro le ore 14.00 del giorno 31 agosto 2026** sul portale del reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).
2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a. nome e cognome;
 - b. data e luogo di nascita;
 - c. nazionalità;
 - d. codice fiscale;



- e. istituzione AFAM di appartenenza e SAD/profilo di appartenenza;
 - f. residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g. recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h. dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.conservatoriorossini.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1. I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.
- 3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i titoli per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulti verificabile.
- 4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.
- 5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n.



445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.
8. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Commissione

1. La Commissione valutatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare e profilo o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/24).
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti della Commissione di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenza per il personale docente

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo art. 9.

2. L'anzianità di servizio viene valutata, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)	p. 1,5

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti

statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico

3. I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p. 12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p.4

NOTE Titoli generali:

(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in



conformità alle indicazioni fornite dal ministero con nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

- a. Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il Personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d. L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto

obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Art. 9 - Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 del presente bando.
2. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, senza alcuna limitazione circa il periodo in cui essi siano stati conseguiti, ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti. Qualora il candidato presenti un numero di titoli superiore a 20 (venti), la Commissione procederà alla valutazione esclusivamente dei primi 20 (venti) titoli riportati nella Sezione F dell'Allegato A. I titoli eccedenti non saranno oggetto di valutazione.
3. I titoli valutabili, in ordine di preferenza da parte della Commissione, sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino a un massimo di punti 700
- Pubblicazioni edite attinenti alla didattica, alla storia e alla teoria dell'armonia, del contrappunto, dell'orchestrazione o della composizione in generale nei suoi vari aspetti; - Trascrizioni, revisioni, elaborazioni o edizioni critiche di musica ad indirizzo didattico, sinfonica, operistica o da camera eseguite in pubbliche manifestazioni e loro eventuali edizioni; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni che si occupino della didattica della composizione; - Partecipazione a convegni sulla composizione e sulla didattica della composizione musicale di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Conseguimento di premi di composizione di rilevanza nazionale o internazionale; - Composizioni eseguite in pubblici concerti e loro eventuali edizioni o incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

4. La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore. I titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale, mantenendo le priorità espresse al precedente punto 3, saranno poi singolarmente valutati in ragione dei seguenti parametri:

- la qualità scientifica e il tasso di originalità dei lavori pubblicati;
- l'importanza delle case editrici;
- l'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- l'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;



- l'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

5. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla Commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, saranno definiti nella seduta di insediamento e saranno pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori. In particolare si specifica sin d'ora che la valutazione dei titoli potrà essere espressa in maniera sintetica con l'attribuzione di un punteggio unico per tutto l'insieme dei titoli presentati.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. Terminata la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. Sono inclusi nella graduatoria i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 350 su 700 nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.
2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, sul Portale dei concorsi AFAM e sul portale InPa.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro (<https://www.conservatoriorossini.it/selezioni-pubbliche/>).
4. A conclusione della fase di cui ai commi precedenti e delle eventuali verifiche previste dalla normativa vigente, ivi comprese le procedure relative agli eventuali passaggi di settore artistico-disciplinare ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, il Conservatorio procede agli adempimenti previsti dalla nota ministeriale prot. n. 7553 del 24 luglio 2026.
5. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.conservatoriorossini.it.
6. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva è, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio "G. Rossini" (<https://www.conservatoriorossini.it/selezioni-pubbliche/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
7. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.



8. Il candidato può revocare la domanda entro i termini dell'approvazione della graduatoria definitiva.
9. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato e all'istituzione di provenienza l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.

Art. 11 - Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
2. Il vincitore è tenuto a comunicare l'accettazione irrevocabile del trasferimento al Conservatorio "Rossini" di Pesaro entro il termine indicato nell'atto di individuazione, e comunque entro e non oltre il 6 ottobre 2026.
3. Successivamente, il Conservatorio "Rossini" provvede a pubblicare la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dagli eventuali scorrimenti, entro il 7 ottobre 2026.

Art. 12 - Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio "G. Rossini" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 14 - Norme finali

1. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio "G. Rossini" (<https://www.conservatoriorossini.it/selezioni-pubbliche/>), con valore di notifica.



Pesaro, 31 luglio 2026

IL DIRETTORE

(Prof. Fabio Masini)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- Allegato A (modello di domanda)